



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 5 febbraio 1999
- Modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 18 ottobre 2006
- Modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 settembre 2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento*
- Art. 2 – Definizione delle entrate*
- Art. 3 – Aliquote e tariffe*
- Art. 4 – Agevolazioni*

TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 5 – Forme di gestione*
- Art. 6 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali*
- Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie*
- Art. 8 – Attività di controllo delle entrate*
- Art. 9 – rapporti con i cittadini*
- Art. 10 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie*
- Art. 11 – Accertamento delle entrate non tributarie*
- Art. 12 – Contenzioso tributario*
- Art. 13 – Sanzioni tributarie*
- Art. 13 bis – Ravvedimento operoso*
- Art. 14 – Autotutela*

TITOLO III – RISCOSSIONE

- Art. 15 – Riscossione*
- Art. 16 – Rateazione riscossione volontaria*
- Art. 17 – Recupero bonario*
- Art. 18 – Accertamento esecutivo tributario*
- Art. 19 – Accertamento esecutivo patrimoniale*
- Art. 20 – Esecutività dell'accertamento*
- Art. 21 – Interessi moratori*
- Art. 22 – Costi di elaborazione e notifica*
- Art. 23 – Rateizzazione post accertamento esecutivo*
- Art. 24 – Rimborsi*
- Art. 25 – Limiti di esenzione per versamenti*

TITOLO IV – NORME FINALI

- Art. 26 – Norme finali*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1 - Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, e della Legge 27 Dicembre 2019, n 160, articolo 1, commi 784-815 nonché delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000 n. 212, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

2 - Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

3 - Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

4 - Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, in quanto compatibili con il presente regolamento, salvo quanto disposto all'art.4, comma 2.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1 - Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 - Aliquote e tariffe

1 - Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni del Consiglio comunale, nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge, salvo quanto disposto dall'art. 42, lettera F D.leg.vo n. 267/2000

2 - Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

3 - Se non diversamente stabilito dalla legge, in attesa di nuova deliberazione, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4 - Agevolazioni

1 - I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si

intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte dell'organo deliberante.

2 – Salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 - Forme di gestione

1 - La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2 - Oltre alla gestione diretta delle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali è possibile affidare, anche disgiuntamente, tali attività ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) del D.Leg.vo 446/1997 e successive integrazioni e modificazioni. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

3 - L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1 – Il Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale designa, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario comunale responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; il Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

2 - Il funzionario responsabile è individuato di norma nel dirigente del competente settore ed è scelto comunque sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. Al Funzionario Responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi comunali , compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Se non disposto diversamente da atti di organizzazione, il funzionario responsabile del tributo cura il contenzioso tributario nonché la rappresentanza e difesa dell'Ente Comune in giudizio per le controversie relative ai tributi stessi.

Al dirigente che cura il contenzioso tributario, previa decisione della giunta comunale, è conferito il potere sia di conciliare in tutto o in parte le controversie dinnanzi alle Commissioni Tributarie competenti nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs n. 546/92 e s.m.i. e sia di addivenire alla definizione di procedure stragiudiziali di composizione dei contenziosi.

4. In caso di affidamento all'esterno del servizio di gestione, accertamento e riscossione di un tributo a terzi, il Dirigente del Settore Tributi cura i rapporti con il Funzionario responsabile nominato dal soggetto affidatario e controlla la gestione del servizio .

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1 - Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

2 – Il funzionario responsabile è individuato di norma nel dirigente del competente settore ed è scelto comunque sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

Il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione dell'entrata (organizzazione degli uffici; ricezione dei provvedimenti; riscossioni; informazioni ai debitori; controllo) e l' accertamento come previsto dagli artt. 18 e 19 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- b) cura la riscossione volontaria;
- c) sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi e ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per la gestione dell'entrata.

Art. 8 - Attività di controllo delle entrate

1 - Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle dichiarazioni tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2 – Il Consiglio comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

3 - Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Art. 9 - Rapporti con i cittadini

1 - I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità, correttezza in conformità ai principi di cui agli artt. 5-6-7- della legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

2 - Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

3 – Sul sito web istituzionale, presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate dell'ente.

4 - Per quanto riguarda le modalità di resa delle dichiarazioni relative alle entrate tributarie, si rinvia a quanto disposto dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

Art. 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1 - L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2 - L'avviso di liquidazione e l'avviso di accertamento esecutivo sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge.

3 - In caso di affidamento all'esterno di attività inerenti entrate tributarie, anche disgiuntamente, l'attività di liquidazione, gestione, accertamento e riscossione della stessa deve essere effettuata dal soggetto affidatario secondo le modalità stabilite dalla specifica Legge, dallo specifico Regolamento Comunale e dal contratto di servizio unitamente ai capitolati di servizi stipulati e sottoscritti con il soggetto gestore .

Art. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie

1 - Secondo quanto previsto dall'art .19 del vigente regolamento di contabilità, l'accertamento delle entrate avviene a cura del responsabile del servizio competente per funzione o materia e la relativa documentazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la registrazione contabile.

Art. 12 - Contenzioso tributario

1 – La Costituzione in giudizio nel contenzioso tributario deve aver luogo in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'art. 11 D.lgs. n. 546/92 e negli artt. 26 e 80 dello Statuto Comunale. Si rinvia a quanto indicato nei commi secondo e terzo dell'art. 6 del vigente regolamento.

2 – L'attività di costituzione in giudizio del Comune sia come parte resistente nel processo di 1° e 2° grado, sia, eventualmente, come parte ricorrente nel giudizio di appello, comprende la predisposizione di tutti gli atti difensivi, l'espletamento di tutte quelle attività riconducibili alla difesa processuale, nonché la partecipazione alle pubbliche udienze presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

3 – Il dirigente di cui all'art. 6 commi 2 e 3 del presente regolamento, seguendo sempre con cura tutto il procedimento contenzioso ed anche al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia, può delegare, in sua sostituzione, sia per l'attività di partecipazione alle udienze in difesa dell'Ente Comune e sia per quella di redazione di atti giuridici, nonché di tutta quella ad essa connessa e/o consequenziale, dipendenti dotati delle competenze e della professionalità all'uopo necessarie.

4 - L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura, alla quale attribuire l'organizzazione ed il compimento dell'attività processuale.

5 - Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a liberi professionisti esterni all'ente, che abbiano acquisito la specializzazione in diritto tributario.

Art. 13 - Sanzioni tributarie

1 - Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi della normativa specifica di riferimento e dai decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 13 bis - Ravvedimento operoso

1 - La sanzione è ridotta nelle modalità e percentuali previste dall'art. 13 del D.Leg.vo 472/97, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezione, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 14 - Autotutela

1 - Il responsabile, individuato ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7, al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2 - Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3 - Nella valutazione del procedimento il responsabile deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

4 - Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III – RISCOSSIONE

Art. 15 - Riscossione

1 - Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria

Comunale o gli altri soggetti di cui al precedente art. 5.

2 - La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602 e successive modificazioni, se affidata al concessionario del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante azione innanzi al giudice ordinario.

3 - Per quanto riguarda le entrate non aventi natura tributaria , i responsabili dei servizi competenti dovranno tempestivamente comunicare al responsabile del servizio finanziario , entro 95 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento , gli accertamenti esecutivi emessi non riscossi , autorizzando l'attivazione della procedura di riscossione coattiva. Il responsabile del servizio finanziario, acquisite le comunicazioni di cui sopra, provvederà nei termini di cui all'art. 1 comma 792 lettera b) della Legge 160/2019, alla compilazione dell'elenco degli accertamenti esecutivi non riscossi per l'affidamento al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

4- Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte di riscuotitori speciali autorizzati dalla Giunta comunale .

5 - Si applicano, ove i riscuotitori speciali nell'espletamento del loro incarico vengano ad assumere le caratteristiche di agenti contabili, le disposizioni previste dagli artt. 93 e 233 del D.Leg.vo 18/8/2000 n. 267.

Art. 16 –Rateizzazione riscossione volontaria

1 - Il responsabile del servizio competente o il Funzionario Responsabile dei tributi può eccezionalmente consentire , nei limiti previsti dalla normativa e dai regolamenti esistenti, su richiesta dell'interessato debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, la rateazione del pagamento del credito del Comune, di norma, in massimo 12 rate mensili di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale vigente calcolato con riferimento all'intero periodo di rateazione .

2 - In presenza di situazioni di particolare eccezionale difficoltà di ordine economico, supportate da idonea documentazione , il responsabile del servizio competente , previo apposito parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale , potrà prorogare il periodo di rateazione oltre la misura indicata nel comma precedente applicando all'intera rateazione gli interessi legali calcolati nella misura del 50%.; il perdurare delle situazioni di particolare eccezionale difficoltà economica del debitore dovrà essere soggetta a verifica a cura del responsabile del settore competente almeno con frequenza annuale .

3 - Il responsabile del servizio competente dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione , provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito .

4 - In caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una singola rata , il debitore

decadrà dal beneficio e verrà dato corso , previa autorizzazione da parte del responsabile del servizio competente o il Funzionario Responsabile del tributo , all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo secondo le modalità ritenute più idonee .

Art. 17 – Recupero bonario

1 – Prima dell'emissione dell'avviso di accertamento il Responsabile dell'entrata, di cui all'art. 7, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a 30 giorni per ottemperare.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 19, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Art. 18 - Accertamento esecutivo tributario

1. L'accertamento esecutivo tributario deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati a norma dell'art. 1 comma 161 della L. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento esecutivo di cui al comma 1 deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'accertamento esecutivo deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

5. L'accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il tempo utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 19 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo di cui al comma 1 deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

L'accertamento esecutivo deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Art. 20 – Esecutività dell'accertamento

1. L'accertamento diventa efficace decorso il termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e il termine di 60 giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale.

2. Divenuto esecutivo l'accertamento, i funzionari responsabili, per il recupero di importi fino a 10.000 Euro, prima di attivare la procedura esecutiva e cautelare, devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive, ai sensi comma 795 L. 160/2019.

3. Il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle altre entrate, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi; il Funzionario responsabile dell'entrata patrimoniale procede come previsto dall'art. 15 comma 3 del presente regolamento.

4. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

5. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

Art. 21 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla

data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 22 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 23 - Rateizzazione post accertamento esecutivo

1 - Il Funzionario responsabile del tributo, se non diversamente previsto dai regolamenti dei singoli tributi, o il Responsabile delle singole altre entrate o il soggetto affidatario qualora abbia già in carico gli atti per la riscossione coattiva su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: due rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: cinque rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: tredici rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 50.000,00: fino a quarantotto rate mensili .

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà oppure dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di dilazione di cui all'articolo 21, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione.

Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

4. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito.

In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

5. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili complessive, con apposito provvedimento della Giunta comunale.

7. L'Ufficio, qualora la somma rateizzata superi l'importo di euro 10.000,00 richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o assicurativa a prima richiesta, salvo disposizioni presenti in altri regolamenti.

Art. 24 - Rimborsi

1 - Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio competente su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui si richiede la restituzione e non può essere di importo inferiore a Euro 12,00 in considerazione delle attività istruttorie, degli oneri conseguenti alla gestione di ogni singolo pagamento e/o accertamento del credito spettante.

2 - Il responsabile del servizio o il Funzionario Responsabile del tributo, qualora norme specifiche non prevedano diversamente, procede all'esame delle istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione e notifica, anche mediante PEC o raccomandata A.R., il provvedimento o comunque le decisioni adottate in merito all'interessato.

3. Il rimborso delle somme di un tributo non dovuto deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio del settore Tributi competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente come previsto dall'art. 1 comma 164 della Legge 296/06.

4 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, del D.Leg.vo n. 546/1992 il silenzio protratto dall'Amm/ne per 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso delle entrate diverse da quelle tributarie assume il valore di rifiuto.

5 – I termini dell'istanza di richieste di rimborso delle entrate diverse da quelle tributarie di cui al comma precedente possono essere sospesi, sempre per mezzo di notifica comunicata anche mediante PEC, raccomandata A.R., per non più di una volta e per un massimo di 60 gg., in presenza di particolare complessità della materia oggetto d'istanza.

Art. 25 - Limiti di esenzione per versamenti

1 - In considerazione delle attività istruttorie, degli oneri conseguenti alla gestione di ogni singola riscossione e/o accertamento e delle caratteristiche proprie di ogni singolo servizio, il responsabile del servizio competente può con motivato provvedimento, da comunicare anticipatamente al Direttore Generale , al Collegio dei Revisori dei Conti, al responsabile del servizio finanziario e da affiggere all'albo del Comune , quantificare un importo , comunque non superiore a Euro 12,00, sotto il quale il pagamento da parte del contribuente/utente potrà non essere richiesto .

2 - Il provvedimento citato dovrà fornire idonea dimostrazione della esistenza di una indubbia convenienza economica per l'ente nella rinuncia all'introito , fornire una stima degli introiti complessivi cui si andrà a rinunciare, garantire il rispetto degli equilibri economico -finanziari indicati nell'ultimo Piano Esecutivo di Gestione di competenza del servizio approvato.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 26 - Norme finali

1 - Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge o regolamenti vigenti.

2 – Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni con lo stesso incompatibili.